Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 07/01/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare di 14 buoni fruttiferi ordinari, emessi tra il 1985 ed il 1988; presentava reclamo al fine di ottenere il loro rimborso in base alle condizioni riportate sugli stessi, contestando in particolare la mancata applicazione del diverso criterio di calcolo del rendimento per il periodo 21° - 30° anno; ricevuto riscontro negativo riproponeva le sue istanze con il presente ricorso all'ABF, eccependo che la liquidazione proposta dall'intermediario non corrisponde alle condizioni riportate sul retro del buono.

Convenuto ritualmente, l'intermediario, eccependo in via preliminare che il ricorso risulta irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nella competenza dell'ABF ed anche fuori della sua competenza per materia, nel merito richiede all'ABF di rigettare le richieste del ricorso perché infondate in fatto ed in diritto, distinguendo le considerazioni per le tre tipologie di serie (titoli della serie P/O, titoli della serie Q/P e titoli della serie Q).

In replica, la parte ricorrente contesta le affermazioni della controparte e ribadisce le posizioni espresse nel ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene che sia l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, sia l'eccezione di incompetenza dell'ABF ratione temporis

fondata sulla data di sottoscrizione dei buoni in questione, siano entrambe da superare tenuto conto della costante giurisprudenza del sistema ABF e delle linee di indirizzo stabilite dal Collegio di Coordinamento con decisione N. 5676 del 8 novembre 2013.

Entrando nel merito del ricorso, il Collegio esamina partitamente le questioni attinenti alle serie “P/O”, “Q/P” e “Q”.

1- BUONI SERIE P/O

Il primo gruppo di titoli oggetto di questa controversia sono il buono n. ***038 della serie P/O emesso il 26.2.1985 per l’importo di 500.000,00 lire ed il buono n. ***011 della serie P/O emesso il 23.8.1985 per l’importo di 250.000,00 lire. Il Collego osserva che i buoni risultano essere stati emessi usando un cartaceo appartenente alla serie O, con la successiva apposizione a fronte della lettera P; sul retro dei titoli risulta apposto un timbro con indicata la serie P/O e i relativi interessi fino al 20° anno; appare apposta a penna la clausola “con pari facoltà di rimborso”. La parte ricorrente, per questi titoli, contesta quanto liquidato in sede di rimborso, affermando di avere diritto a un ulteriore conguaglio.

Il Collegio ricorda che a seguito dell’emanazione del D.M. 13.6.1986 (G.U. 28.6.1986, n. 148) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q». In particolare, l’art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) ha disposto che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». ” In particolare, per i buoni della serie «P», i nuovi saggi decorrevano dal 1° luglio 1987 (cfr. art. 6, 2° comma, D.M. 13.6.1986); per i buoni della serie «O», i nuovi saggi decorrevano dal 1° gennaio 1987(cfr. art. 6, 1° comma, D.M. 13.6.1986).

Sul piano concettuale e tecnico, l’art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) del Codice Postale chiarisce che “ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie […]”. In aggiunta, la Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU., n. 13979/2007) suffraga la legittimità della eterointegrazione, ovvero “integrazione extratestuale del rapporto”, per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli. In particolare, la Corte precisa che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal n. 156/73, “non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione”.

Coerentemente, con riferimenti ai titoli in analisi, si ravvisa il consolidato orientamento dei Collegi ABF (ex multis, si vedano le decisioni n. 2045/17 del Collegio di Milano e n. 11418/16 del Collegio di Roma), a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna (ex multis, decisioni n.5357/17 e n.5215/17), per cui viene ritenuta ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell’emissione del titolo. Nello specifico, quindi, viene ammessa la possibilità che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsti possa essere modificato.

Di rilievo per il Collegio è che nel caso di specie, i buoni esaminati in questo punto (buoni serie P/O) sono stati emessi antecedentemente alla data di pubblicazione del citato Decreto Ministeriale.

Quindi, dall’insieme di considerazioni che precedono, ed in linea con il costante orientamento dei Collegi ABF, tra cui quello felsineo (cfr., ex multis, Collegio di Milano,

decisione n. 2045/17; Collegio di Torino, decisione n. 3147/17; Collegio di Roma, decisione n. 11418/16; Collegio di Milano, decisione n. 9657/17, e Collegio di Bologna, n. 9903/17, decisione n. 14566/17, decisione n. 5357/17, decisione n. 5215/17; Collegio di Bologna, decisione n. 16331/18, decisione n. 5486/19) il Collegio ritiene che le richieste formulate in ricorso per questa parte di titoli non può essere accolta.

2- BUONI DELLA SERIE Q/P

Il secondo gruppo di titoli oggetto di questa controversia sono i seguenti:

1. buono n. ***036 della serie Q/P emesso il 15.12.1986 per l'importo di 500.000,00 lire:
2. buono n. ***114 della serie Q/P emesso il 29.4.1987 per l'importo di 1.000.000,00 lire:
3. buono n. ***173 della serie Q/P emesso il 30.3.1988 per l'importo di 1.000.000,00 lire:
4. buono n. ***126 della serie Q/P emesso il 6.7.1987 per l'importo di 1.000.000,00 lire:
5. buono n. ***181 della serie Q/P emesso il 10.5.1988 per l'importo di 1.000.000,00 lire:
6. buono n. ***175 della serie Q/P emesso il 14.4.1988 per l'importo di 1.000.000,00 lire:
7. buono n. ***109 della serie Q/P emesso il 31.3.1987 per l'importo di 1.000.000,00 lire:
8. buono n. ***048 della serie Q/P emesso il 14.3.1987 per l'importo di 500.000,00 lire:
9. buono n. ***006 della serie Q/P emesso il 6.8.1986 per l'importo di 500.000,00 lire:
10. buono n. ***125 della serie Q/P emesso il 2.7.1987 per l'importo di 1.000.000,00 lire:

Per questi 10 titoli sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

In aggiunta, il Collegio rileva un undicesimo buono, emesso nel 13.12.1988; sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «O» a cui sono stati apposti successivi timbri correttivi della serie P/O, e a cui successivamente sono stati stampigliati i timbri correttivi della serie Q/P e inseriti, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; appare apposta a penna la clausola "con pari facoltà di rimborso"; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

I buoni risultano tutti rimborsati, come attestato dalle ricevute allegate da parte ricorrente, ad eccezione del buono n. ***036, di cui parte ricorrente inserisce un prospetto di rendimento dal sito CDP. Si soggiunge che l'intermediario nulla dice sulla questione. Il suddetto buono risulta sottoscritto il 15.12.1986 e scaduto quindi il 15.12.2016.

Orbene, la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come "Q/P" emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie "P", o "O", su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è tornato sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione, nella decisione del Collegio di Coordinamento del 2020 si legge:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (…)

Pertanto, il Collegio, in accoglimento della parte di richiesta riferita ai titoli di questo gruppo (serie Q/P), in linea con l'orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF, non può che confermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni in oggetto per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, tenendo conto quanto già liquidato.

3- BUONO DELLA SERIE Q

Il buono della serie Q è stato emesso in data 29.7.1988, usando un cartaceo appartenente alla serie Q, senza apposizione di alcun timbro correttivo, risulta apposta a penna la clausola "con pari facoltà di rimborso".

Il Collegio ravvisa che la doglianza del ricorrente deve ricondursi all'applicazione della normativa fiscale come modificata successivamente all'emissione dei buoni. Sul punto il Collegio felsineo richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020 che ha affermato il seguente principio di diritto: "L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto". Pertanto, rispetto ai buoni appartenenti alla serie Q, sempre secondo il Collegio di Coordinamento "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente". Tutto considerato, dunque, la parte di richiesta relativa a questo titolo (serie Q) non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI